



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Archivio generale di Ateneo

Prot. n. 17925 Rep. n° 35

Anno 2013 tit. I cl. 1 fasc. _____

All. 0

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Capi struttura
Al Personale tecnico amministrativo
Loro sedi

Oggetto: "Decreto del fare" (L. 98/2013) - Disposizioni di interesse per le amministrazioni pubbliche

Con l'entrata in vigore del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98, il 9 agosto 2013, (c.d. "Decreto del fare"), vengono date nuove disposizioni alle amministrazioni pubbliche in merito alla gestione e alla trasmissione della documentazione amministrativa, in particolare per ciò che riguarda l'utilizzo del fax. Inoltre, sono introdotte nuove disposizioni relative al Durc, modificando alcuni articoli del Codice dei contratti e del D. Lgs. 81/2008. Infine ulteriori disposizioni riguardano i finanziamenti alle attività di ricerca, integrando l'articolo 6 del D.L. 122/2010.

Utilizzo del fax

Il comma 1-bis dell'articolo 14 esclude la trasmissione via fax delle comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni. In particolare il nuovo comma va ad integrare l'art. 47, comma 2 lettera c), del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) che ora recita:

"Art. 47. (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni) 1. *Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.*

2. *Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:*

- a) *sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;*
- b) *ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*
- c) *ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;*
- d) *ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".*

Legge 241/1990 - Responsabili del procedimento: Ornella Andreassi, Novella Benolich, Sonia Bertorelle, Giorgio Scip, Marina Scopas

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558-7879/2572/3553/3013
Fax +39 040 5587673
documentale@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Archivio generale di Ateneo

Ciò significa che è vietato spedire un fax a un altro ente pubblico, mentre rimane valida la possibilità di trasmissione con i privati. Per completezza, proprio in questi giorni, è all'esame del Parlamento una "moratoria" di questa disposizione fino al 2015. Alla data, tuttavia, bisogna rispettarla.

Disposizioni relative al Durc

Nell'art. 31 della Legge di conversione si consente l'utilizzo del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità (estesa a 120 giorni) che, acquisito d'ufficio per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara, può essere utilizzato anche ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto. Inoltre, a ulteriore snellimento degli oneri procedurali, si prevede che la stazione appaltante possa utilizzare nell'ambito di altri appalti pubblici il Durc acquisito in occasione di altri contratti. Nella fase successiva di esecuzione dell'appalto il Durc acquisito ogni 120 giorni verrà impiegato per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, oltre che per il certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo Durc.

Si evidenzia inoltre che la comunicazione del Durc, da lunedì 2 settembre 2013, avviene solo ed esclusivamente via Pec, (come notiziato dall'Inps con messaggio n. 13414 del 23 agosto) e che il rilascio potrà essere effettuato soltanto se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo, dell'indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente. I Segretari amministrativi e coloro che a vario titolo faranno richiesta di Durc devono seguire le indicazioni disponibili nei "Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC" pubblicati al link www.sportellounicoprevidenziale.it, presente sul sito dell'Inps.

Modifiche al Codice dei contratti

La Legge di conversione ha inoltre introdotto varie modifiche ai seguenti articoli del Codice dei contratti: 2, 6, 7, 38, 82, 118, 131, 143, 153, 169 – bis, 174, 175 e 253.

In particolare si segnalano le seguenti variazioni:

- art. 2 (Principi) – con la modifica al comma 1-bis viene precisato che le Amministrazioni, nella determina a contrarre, devono indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;
- art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture) – con la modifica al comma 8, viene precisato che le Amministrazioni sono tenute a comunicare all'Osservatorio, per i contratti superiori a Euro 50.000,00= i dati concernenti il contenuto dei bandi, con la specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti;
- art. 38 (Requisiti di carattere generale) – con la modifica al comma 3, viene riconfermato l'obbligo delle Amministrazioni di acquisire d'ufficio il Durc;

Legge 241/1990 - Responsabili del procedimento: Ornella Andreassi, Novella Benolich, Sonia Bertorelle, Giorgio Scip, Marina Scopas

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558-7879/2572/3553/3013
Fax +39 040 5587673
documentale@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Archivio generale di Ateneo

- art. 82 (Criterio del prezzo più basso) – con l'introduzione del comma 3 bis, viene stabilito che nel criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, lo stesso deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alla disposizioni in materia e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 49 ter (Semplificazioni per i contratti pubblici) della Legge di conversione, introduce inoltre la disposizione che: *"Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."*

Per l'applicazione del sopracitato articolo, si rinvia alle istruzioni emanate dall'AVCP con Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 pubblicata sul sito web: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita> - Atti dell'Autorità.

Modifiche al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'art. 32 della Legge di conversione introduce semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro. Segue una sintesi delle novità riguardanti gli adempimenti in materia:

Duvri (art. 32, 1,a) "In luogo della semplice predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri)" può "essere nominato un incaricato unico che sovrintenda alle attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori. Tale incaricato deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, nonché essere soggetto a periodico aggiornamento e avere conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro. Resta comunque l'obbligo di predisporre il Duvri nel caso di rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui all'allegato XI al Testo Unico sulla sicurezza del 2008."

Tale provvedimento riguarderà i soli settori a basso rischio infortunistico che saranno elencati in un decreto che dovrà essere emanato entro il 20 Settembre 2013.

"L'obbligo di predisposizione del Duvri viene escluso per quelle prestazioni che in relazione alla loro durata impiegano un numero esiguo di lavoratori (dieci uomini-giorno). Sono escluse da tale deroga le lavorazioni che possano comportare rischi derivanti da

Legge 241/1990 - Responsabili del procedimento: Ornella Andreassi, Novella Benolich, Sonia Bertorelle, Giorgio Scip, Marina Scopas

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558-7879/2572/3553/3013
Fax +39 040 5587673
documentale@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Archivio generale di Ateneo

agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di altri rischi particolari”.

Cantieri (articolo 31,1,h). Previste semplificazioni e l'introduzione di “modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento richiamato all'articolo 131 del codice degli appalti pubblici” e del fascicolo dell'opera. I modelli dovranno essere regolati da un ulteriore decreto previo confronto con la Commissione consultiva permanente.

Comunicazioni telematiche (articolo 32, 1, e; 2). “La comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi a nuovi insediamenti produttivi” può “essere effettuata nell'ambito delle istanze e delle segnalazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010”. Anche in questo caso “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo”.

(Articolo 32, 5 h-n). “Il datore di lavoro” può “trasmettere per via telematica alcune comunicazioni in materia di misure specifiche di protezione e di prevenzione, di esposizione non prevedibile, di notifiche all'organo competente per territorio, di misure di emergenza, anche per il tramite degli organismi paritetici o delle OO.SS. dei datori di lavoro”. Il provvedimento riguarda superamento valori esposizione (TU art. 225), esposizione anomala (TU, 240), inizio lavoro (TU, 250), infortunio da agenti biologici (TU, 277).

Comunicazioni infortuni (articolo 34). Il datore di lavoro può denunciare per via telematica eventi legati ad infortuni solo all'INAIL, che trasmetterà in tempo reale tali informazioni alle altre autorità competenti (pubblica sicurezza, autorità portuali e consolari, nonché ai servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro)”.

Lavori di breve durata (articolo 35). “Si prevede che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute (sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento)”. Il riferimento è a “alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge

Legge 241/1990 - Responsabili del procedimento: Ornella Andreassi, Novella Benolich, Sonia Bertorelle, Giorgio Scipì, Marina Scopas

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558-7879/2572/3553/3013
Fax +39 040 5587673
documentale@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Archivio generale di Ateneo

la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo”.

Verifica attrezzature (articolo 31, 2,f). “Ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica ed è stato inoltre previsto l’obbligo, per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così come le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge. In questo caso, il soggetto interessato potrà da subito rivolgersi, per la verifica periodica, a soggetti pubblici o privati abilitati, sostenendone il relativo costo”.

Formazione (articolo 31, c). “Introdotte misure di razionalizzazione in tema di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37, TU). In particolare, al fine di evitare duplicazioni, è stato previsto che nel caso in cui tali soggetti abbiano già svolto percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un apposito credito formativo in relazione alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta”.

Modifiche al D.L. 122/2010

L’art. 58 c.3-bis del c.d.”decreto del fare” integra l’art. 6, comma 12, quarto periodo, del D.L. 122/2010, con il seguente disposto: “nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca”, da leggersi dopo le parole “soggetti privati”.

A seguito di tale integrazione, le missioni effettuate dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca sono esenti dal limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Con tale norma si intendono superate le interpretazioni intervenute con le delibere del Consiglio di amministrazione dell’8 marzo 2011 e del 2 ottobre 2012, istruite dalla Sezione Complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio.

Trieste, 19 SET. 2013

Il Direttore Generale
Dott. Gianni Penzo Doria

Legge 241/1990 - Responsabili del procedimento: Ornella Andreassi, Novella Benolich, Sonia Bertorelle, Giorgio Scip, Marina Scopas

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558-7879/2572/3553/3013
Fax +39 040 5587673
documentale@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it